

Bruxelles, 18.6.2019  
COM(2019) 280 final

ANNEX

**ALLEGATO**

**della**

**raccomandazione**

**per una decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con la Repubblica del Senegal**

{SWD(2019) 207 final} - {SWD(2019) 208 final}

## ALLEGATO

### – Direttive di negoziato

- L'obiettivo dei negoziati è la conclusione di un protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal, in linea con il regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca e con le conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione del 13 luglio 2011 sulla dimensione esterna della politica comune della pesca.
- Per promuovere una pesca sostenibile e responsabile con benefici reciproci per l'UE e la Repubblica del Senegal mediante il nuovo protocollo, la Commissione baserà i propri obiettivi di negoziato sui seguenti elementi:
  - garantire l'accesso alla zona di pesca della Repubblica del Senegal e le necessarie autorizzazioni affinché le navi della flotta dell'UE possano esercitarvi le loro attività di pesca, sviluppando tra l'altro, in questo modo, la rete degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile di cui dispongono gli operatori dell'UE nell'Africa occidentale;
  - tener conto dei migliori pareri scientifici disponibili e dei piani di gestione pertinenti adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) per garantire la sostenibilità ambientale delle attività di pesca e promuovere la governance degli oceani su scala internazionale. Le attività di pesca dovrebbero concentrarsi esclusivamente sulle risorse disponibili, tenendo conto della capacità di pesca della flotta locale e prestando particolare attenzione alla natura altamente migratoria degli stock coinvolti;
  - cercare di ottenere una quota appropriata delle risorse di pesca eccedentarie, pienamente commisurata agli interessi delle flotte dell'UE, qualora le risorse in questione interessino anche altre flotte straniere, nonché l'applicazione delle stesse condizioni tecniche a tutte le flotte straniere;
  - garantire che l'accesso alle attività di pesca sia basato sui dati storici relativi alle operazioni della flotta dell'UE nella regione e su quelli previsti per il futuro, alla luce delle valutazioni scientifiche migliori e più aggiornate di cui si dispone;
  - stabilire un dialogo volto a rafforzare la politica settoriale al fine di: incoraggiare l'attuazione di una politica della pesca responsabile che tenga conto degli obiettivi di sviluppo del paese, segnatamente in materia di governance della pesca, lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, controllo, monitoraggio e sorveglianza delle attività di pesca e consulenza scientifica; promuovere l'attività economica e le opportunità di lavoro, contribuendo tra l'altro ad affrontare le cause della migrazione irregolare dal Senegal;
  - garantire che il protocollo concorra a incoraggiare la crescita e a promuovere un'occupazione dignitosa in relazione all'attività marittima, tenendo conto delle convenzioni pertinenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL);
  - includere una clausola relativa alle conseguenze in caso di violazione dei diritti umani e dei principi democratici.
- Il protocollo dovrebbe definire in particolare:

- le possibilità di pesca, per categoria, che saranno assegnate alle navi dell'Unione europea,
- la contropartita finanziaria e le relative modalità di pagamento, nonché
- i meccanismi di attuazione del sostegno settoriale.